

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06084/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6084 del 2025, proposto da “Farmacia Cannone Dr. del Vecchio Domenico”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento della nota prot. n. 0017336 del 7 ottobre 2025 della Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria del 23.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con l'istanza di condanna al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale";

Rilevato che effettivamente il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 05.11.2025, mentre la documentazione richiesta dalla parte ricorrente risulta integralmente ostesa dall'amministrazione resistente solo in data 12.11.2025;

ritenuto infatti condivisibile l'orientamento secondo cui «La dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria deliberazione del merito della pretesa azionata» (Consiglio di Stato sez. VII, 2/10/2024, n. 7946);

ritenuto pertanto di poter liquidare le spese di lite nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille//00), oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Alessandra Vallefuooco, Primo Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO